



COMUNE CASTEL SAN GIORGIO
Provincia di Salerno

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI
FISCALI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI**
(Art. 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla L. 56/2023)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.34 DEL 28/07/2023

INDICE

Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i>	2
Articolo 2 - <i>Oggetto della definizione agevolata</i>	2
Articolo 3 - <i>Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata</i>	3
Articolo 4 - <i>Effetti della definizione agevolata</i>	4
Articolo 5 - <i>Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione</i>	4
Articolo 6 - <i>Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore</i>	5
Articolo 7 - <i>Procedure cautelari ed esecutive in corso</i>	5
Articolo 8 - <i>Rinuncia al contenzioso pendente</i>	5
Articolo 9 - <i>Entrata in vigore</i>	5

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 (convertito dalla L. 56/2023), disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17-bis del decreto- legge 30 marzo 2023, n. 34 e dell'articolo 1, commi da 232 a 251 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto compatibili.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono i debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento, di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 emesse dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 o in avvisi di accertamento disciplinati dal comma 792 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, divenuti esecutivi alla data del 30 giugno 2022, i quali possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da atti emessi entro il 30 giugno 2022 o da accertamenti divenuti esecutivi entro il 30 giugno 2022, sebbene non ancora affidati in carico al concessionario/affidatario della riscossione coattiva.

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di aggio.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi della definizione agevolata i debiti relativi a:

- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

6. Il Comune (**solo nel caso di accertamenti esecutivi**) o la società che gestisce le attività coattive per conto dell'Ente (da ora in poi Concessionario), su istanza del debitore

da presentarsi entro e non oltre il **30 settembre 2023**, comunica, entro **trenta giorni** dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

7. Le istanze indirizzate al Comune (**solo nel caso di accertamenti esecutivi**) dovranno essere trasmesse al protocollo dell'Ente in via telematica all'indirizzo PEC: amministrazione@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it o in modalità cartacea con consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo o attraverso raccomandata A/R. In quest'ultima ipotesi farà fede la data di ricezione del protocollo NON la data del timbro postale.

Sarà messa a disposizione dei soggetti interessati apposita modulistica reperibile sul sito istituzionale dell'Ente e presso l'ufficio Tributi.

8. Le istanze indirizzate al concessionario (Soget spa), dovranno essere trasmesse utilizzando la specifica sezione del sito "Portale del Contribuente", sia per interrogare la propria posizione debitoria che per presentare la domanda di definizione agevolata, su piattaforma web dello stesso concessionario. I soggetti interessati dovranno utilizzare la piattaforma web del sito www.sogetspa.it, accedendo sia in area riservata (con le credenziali Spid o Cie) che pubblica (ovvero senza necessità di pin o password), e acquisire il relativo prospetto informativo documentale che sarà trasmesso al contribuente sull'indirizzo mail inserito al momento dell'interrogazione. Con le medesime modalità potranno presentare la domanda di definizione agevolata. Resta ferma la possibilità di recarsi presso gli sportelli della SO.G.E.T. attivi su tutto il territorio nazionale.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune e/o al concessionario, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il **15 novembre 2023**, apposita dichiarazione, previa acquisizione del prospetto dei carichi definibili di cui all'articolo 2 comma 6 del presente regolamento, con le modalità definite all'articolo 2 comma 7 del presente regolamento e in conformità alla modulistica che sarà resa disponibile sul sito Istituzionale dell'Ente e del concessionario nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. All'istanza dovranno obbligatoriamente essere allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

2. Il Comune e/o il concessionario, entro il **15 dicembre 2023**, comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro un mese dall'accoglimento dell'istanza di definizione agevolata;

b) ovvero, in rate secondo i criteri previsti dall'art. 18 del Regolamento Generale delle entrate tributarie, approvato con Delibera di C.C. n. 32 del 30/09/2020:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
 - d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
 - e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
 - f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - g) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: fino a trentasei rate mensili;
 - h) da euro 20.000,01 a euro 40.000,00: fino a quarantotto rate mensili;
 - i) da euro 40.000,01 a euro 60.000,00: fino a sessanta rate mensili;
 - j) Oltre 60.000,01: fino a settantadue rate mensili;
- c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.
3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.
4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune e/o il concessionario indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.
5. Costituiscono causa di esclusione dalla definizione agevolata:
- aver presentato in data successiva al 30/09/2023 la richiesta di prospetto dei carichi tributari pendenti rientranti nella definizione agevolata all'Ente e/o al Concessionario;
 - la presentazione della domanda di ammissione alla definizione agevolata in data successiva al 15/11/2023 (fa fede la data di spedizione della pec e/o avvenuta protocollazione dell'Ente);
 - la mancata allegazione del documento di riconoscimento;
 - la mancata firma dell'istanza;

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della dichiarazione di

definizione agevolata. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune e/o dal concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune e/o il concessionario relativamente ai debiti definibili non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento acquista immediata efficacia dalla sua approvazione da parte dell'Organo Consiliare. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, viene fatto riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 17/bis del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, approvato con modificazioni dalla Legge n. 56/2023.